

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2191)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(SARTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1975

Nuova disciplina delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 agosto 1967, n. 800, sull'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, pur avendo conferito al settore una più idonea regolamentazione giuridica rispetto al precedente regime, ha consentito di realizzare solo in parte le finalità che si proponeva.

Non sono mancati, invero, risultati positivi ed importanti obiettivi sono stati raggiunti in tutti i rami delle attività musicali, nei quali si è registrato, in maggiore o minore misura, un progressivo sviluppo, sia nell'incremento delle iniziative, sia sotto il profilo di un più elevato livello qualitativo delle manifestazioni.

Basterà ricordare la penetrante opera di diffusione musicale svolta dalle orchestre stabili e semistabili, soprattutto sul piano regionale; la vasta e proficua attività delle società di concerti — salite da 178 nel 1968 a

233 nel 1974 — ed il gran numero delle iniziative da esse realizzate (oltre 20 mila); l'apprrezzabile livello artistico delle stagioni liriche (per un numero complessivo di 1.559 recite) organizzate dai teatri di tradizione; l'efficace e qualificante azione di ricerca e di perfezionamento artistico svolta attraverso i *festival* ed i concorsi musicali, molti dei quali hanno ormai assunto rilievo di carattere internazionale.

Tuttavia, per altri aspetti, la stessa legge n. 800 ha rivelato anomalie e contraddizioni di fondo che hanno provocato inconvenienti non trascurabili nel corretto svolgimento delle attività musicali. Ciò si è verificato, soprattutto, nel settore delle istituzioni pubbliche (enti lirici) che, per effetto della inadeguatezza del contributo statale, sin dalla origine ancorato a misure insufficienti al reale fabbisogno, hanno dovuto operare in con-

dizioni estremamente precarie e difficili, accumulando passività di rilevante portata e conseguendo risultati non sempre rispondenti alle finalità dell'intervento dello Stato.

L'importanza della cultura musicale è oggi più sentita che mai, come è provato non solo dai dati surriferiti e dalla sempre crescente affluenza di pubblico a tutte le manifestazioni liriche, musicali e di balletto, ma anche dall'interesse che i suoi problemi continuano a suscitare nella stampa quotidiana e specializzata, negli ambienti culturali, fra gli studenti ed i lavoratori.

Nè possono essere sottaciuti i lusinghieri successi riportati all'estero da taluni grandi teatri lirici, da complessi orchestrali, da complessi concertistici, da solisti.

È compito dello Stato di dare quindi nuovo e più efficace impulso all'intero settore, predisponendo mezzi adeguati, compatibilmente con la situazione generale dell'economia nazionale. Naturalmente, molti problemi restano ancora da risolvere, soprattutto nel campo dell'educazione musicale nelle scuole, nella preparazione delle nuove leve, nel potenziamento delle attività di avviamento e di sperimentazione. Ma a ciò potrà provvedersi in tempi successivi, nelle forme e nei modi che si appaleseranno opportuni.

Con il presente disegno di legge, tuttavia, s'intende compiere un notevole passo avanti, sia per quanto attiene alla disciplina ed al potenziamento dei grandi teatri lirici nazionali, sia per quanto riguarda l'attività che le singole Regioni potranno promuovere e realizzare per una sempre più intensa e qualificata espansione delle varie iniziative musicali nel Paese.

L'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, inoltre, si rende necessaria per adempiere ad un preciso impegno assunto dal Governo, in ossequio anche all'esplicito riferimento contenuto nella legge 27 novembre 1973, n. 811, nonchè per soddisfare la esigenza, più volte rappresentata dagli esponenti del mondo della cultura, e ripetutamente sottolineata in Parlamento, di procedere ad un generale ed organico riordinamento della materia, tenendo nel dovuto conto la nuova realtà regionale.

Con la nuova disciplina si è, innanzitutto, sottolineata la funzione della musica quale

strumento di educazione e di progresso della collettività e si è affidato allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali il compito di intervenire, con mezzi adeguati, per sostenere, incentivare e diffondere le attività del settore.

D'interesse generale viene, inoltre, definita, l'attività volta all'educazione musicale nelle scuole, quale mezzo di formazione individuale e sociale del cittadino. Si è inteso, con tale enunciazione, indicare uno degli obbiettivi cui deve tendere l'azione dello Stato: quello, cioè, di creare un contatto immediato tra la musica e il mondo della scuola, attraverso l'organizzazione di corsi d'insegnamento pratico, la formazione di complessi strumentali e corali, la realizzazione di manifestazioni musicali.

In armonia con gli indirizzi volti alla regionalizzazione delle attività musicali, vengono devoluti alle Regioni vasti settori di intervento, quali il finanziamento ed il coordinamento, nell'ambito territoriale di competenza, delle attività svolte dai teatri lirici di tradizione e dalle istituzioni concertistiche orchestrali, delle attività di avviamento e sperimentazione, delle manifestazioni corali e di balletto, di musica popolare, folkloristica e di jazz, dei festival di carattere locale, delle bande musicali e, in genere, di tutte le attività liriche e concertistiche che non rientrano fra quelle svolte dagli enti lirici, ai quali, con la nuova disciplina, è stata attribuita la denominazione di « istituzioni nazionali di musica ».

All'Amministrazione centrale, assistita da un organo collegiale di consulenza generale, la Commissione nazionale per la musica, è riservato il compito di sovrintendere alle attività musicali, coordinare le stesse sul piano nazionale, curare la diffusione della cultura musicale all'estero. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede, inoltre, al finanziamento delle istituzioni nazionali di musica e di altre iniziative di rilievo nazionale ed internazionale, nonchè al riparto fra le Regioni dei contributi ad esse destinati.

In ordine alle strutture organizzative, sulla base della esperienza acquisita negli ultimi anni, si è ritenuto di evitare una totale pubblicizzazione degli organismi operanti nel settore, in quanto ciò avrebbe comportato ardui problemi di finanziamento connessi ai

maggiori costi di gestione e, in concreto, non avrebbe recato alcun tangibile giovamento allo sviluppo delle attività musicali. Negli ultimi tempi, infatti, come si è detto, risultati di rilievo sono stati raggiunti anche per merito di organismi di natura privatistica (società ed istituzioni concertistiche) che hanno svolto manifestazioni di notevole livello tecnico ed artistico, anche in località carenti sotto il profilo musicale. È apparso, quindi, opportuno lasciare sostanzialmente inalterata, nelle grandi linee, l'attuale struttura operativa, costituita in parte da organismi pubblici ed in parte da organismi privati.

Tali organismi sono stati individuati, come già accennato, nelle « istituzioni nazionali di musica », dotate di personalità giuridica pubblica, aventi il compito di svolgere, con carattere di continuità e attraverso l'impiego di strutture stabili, attività liriche, concertistiche e di balletto; fra gli altri soggetti, di natura pubblica o privata, vanno compresi i teatri lirici di tradizione e le istituzioni concertistiche orchestrali; di natura esclusivamente privatistica, infine, sono tutti gli altri soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono attività musicale nel campo lirico e concertistico.

Per il finanziamento delle attività musicali sono previsti appositi fondi a carico del bilancio dello Stato e delle Regioni.

Con riguardo alle istituzioni nazionali di musica, per evitare che le gestioni siano condotte in uno stato di permanente difficoltà finanziaria, la nuova disciplina è ispirata ai seguenti criteri informativi:

a) assicurare un sostegno finanziario dello Stato adeguato alle effettive esigenze del settore;

b) prevedere un sistema automatico di ripartizione dei fondi, basato sulla media delle sovvenzioni e dei contributi concessi nel triennio precedente, in modo da garantire certezza sull'entità del finanziamento e, conseguentemente, la possibilità, da parte delle istituzioni, di programmare tempestivamente ed efficacemente la propria attività;

c) prevedere, altresì, l'assegnazione e la liquidazione di congrua parte dei finanzia-

menti all'inizio dell'esercizio, nell'intento di evitare alle istituzioni le ben note difficoltà derivanti dalla tardiva acquisizione dei mezzi occorrenti per lo svolgimento delle loro attività;

d) stabilire, infine, idonee misure per contenere la tendenza ascensionale delle spese, con particolare riferimento a quelle per prestazioni artistiche e per il personale: si è ritenuto che il primo obbiettivo possa essere raggiunto attraverso un sistema di calmierazione dei compensi agli artisti e la limitazione delle spese per i nuovi allestimenti scenici; il secondo, con una adeguata, chiara disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente.

Il presente disegno di legge è costituito da 35 articoli.

Le disposizioni iniziali dettano norme di carattere generale, precisando, anzitutto, le finalità dell'intervento pubblico a sostegno delle attività musicali (articolo 1) e indicando, quindi (articolo 2), i soggetti, pubblici e privati, ai quali è affidato il compito di realizzare tali attività.

Queste ultime devono essere svolte in conformità di un piano nazionale, predisposto ogni tre anni dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica, sulla base delle indicazioni formulate dalle commissioni regionali.

L'articolo 3 riconosce — come si è detto — d'interesse generale l'attività volta all'educazione musicale nelle scuole, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di un comitato di studio e di coordinamento per la concreta attuazione delle iniziative.

L'articolo 4 individua i settori devoluti alla competenza delle Regioni.

È questo uno degli aspetti maggiormente innovativi della nuova disciplina che, attraverso il decentramento regionale di gran parte dei compiti oggi svolti dallo Stato, tende ad assicurare un più immediato e diretto soddisfacimento degli interessi locali nel campo delle attività musicali.

La composizione, il funzionamento e le attribuzioni della Commissione nazionale per la musica sono indicati negli articoli 5 e 6.

Della Commissione fanno parte, oltre a funzionari delle Amministrazioni statali interessate, rappresentanti delle Regioni, degli operatori musicali e dello spettacolo, dei musicisti, dei lavoratori, nonché critici musicali ed esperti.

La Commissione è configurata come l'organo consultivo del Ministero nella funzione di indirizzo generale e di promozione delle attività musicali. Ad essa è, inoltre, attribuito il compito di coordinare le manifestazioni e le iniziative promosse dallo Stato e dalle Regioni, in conformità degli obiettivi del programma economico nazionale, di formulare proposte sui programmi per la diffusione della cultura musicale all'estero, di esprimere il parere sul piano nazionale delle attività musicali, sulla concessione dei finanziamenti a favore delle iniziative promosse e sostenute dallo Stato, sul riparto dei fondi destinati alle Regioni e, infine, sulla relazione annuale predisposta dal Ministero in ordine allo svolgimento delle attività musicali, da inviare al Parlamento.

Presso ogni Regione è prevista l'istituzione di una Commissione regionale per la musica, con funzioni di carattere consultivo e compiti di indirizzo programmatico delle attività musicali nell'ambito regionale (art. 7).

Con la previsione di tali commissioni — le quali cooperano, come si è accennato, alla impostazione del piano nazionale mediante la formulazione di proposte, la predisposizione e l'invio al Ministero del turismo e dello spettacolo dei programmi delle attività regionali e delle relazioni sulle attività svolte — si ritiene possa essere instaurato un efficace e costante collegamento tra Amministrazione centrale e strutture periferiche, che garantisca, da un lato, l'effettiva aderenza dell'intervento statale alle esigenze delle località interessate e consenta, dall'altro, un organico coordinamento delle iniziative regionali, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale.

Gli articoli 8 e 9 indicano i fondi, rispettivamente statali e regionali, destinati al finanziamento delle relative attività.

Tali fondi sono costituiti dallo stanziamento di 60 miliardi, da utilizzare per il finanziamento delle istituzioni nazionali di musica, nonché dallo stanziamento corrisponden-

te alla quota fissa (lire 6 miliardi) ed alla quota variabile del fondo di cui all'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308. Questi ultimi stanziamenti sono destinati per un quarto al sostegno delle attività e delle iniziative rientranti nell'ambito di intervento dello Stato e, per i restanti tre quarti, alla corresponsione di contributi alle Regioni.

Il fondo regionale è alimentato, oltre che dai predetti contributi statali, da contributi degli enti locali e da ogni altro provento destinato alle attività musicali.

Gli articoli da 10 a 29 dettano norme sulle istituzioni nazionali di musica.

Sono elencate, anzitutto, le istituzioni riconosciute per legge, le quali corrispondono ai tredici enti lirici ed istituzioni assimilate attualmente operanti.

Nel quadro di una politica musicale intesa a favorire la più ampia diffusione della musica sull'intero territorio nazionale, si prevede, da un lato, la possibilità di riconoscere — ad iniziativa del Ministero del turismo e dello spettacolo — nuove istituzioni di musica, a carattere interregionale, per le Regioni che ne sono sprovviste (art. 10, quarto comma), e, dall'altro, l'allargamento dell'area di intervento delle istituzioni stesse, che sono tenute a realizzare manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto, anche in località della Regione diverse da quella ove esse hanno la propria sede.

Con l'articolo 13 viene richiamata una disposizione già prevista nel vigente ordinamento, che attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, la facoltà di istituire o riconoscere — ove esistenti — centri di formazione professionale presso le istituzioni nazionali di musica, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Gli organi delle istituzioni nazionali di musica sono stati individuati nel presidente (art. 15), nel Consiglio di amministrazione (artt. 16 e 17), nel sovrintendente (art. 18) e nel collegio dei revisori (art. 20).

Gli aspetti salienti della nuova disciplina riguardano, in particolare, la maggiore rappresentatività della Regione nel Consiglio di

amministrazione, la nomina del sovrintendente, che avviene su designazione dello stesso Consiglio di amministrazione e la regolamentazione del relativo stato giuridico e del trattamento economico attraverso il regolamento organico del personale.

Innovazioni sono state apportate alle norme sulla predisposizione dei programmi, da parte delle istituzioni nazionali di musica.

Al riguardo, l'articolo 22 stabilisce che le istituzioni sono tenute a predisporre, oltre al programma annuale, programmi triennali con le indicazioni di massima in ordine al tipo e alla localizzazione delle attività da svolgere.

Ad un apposito comitato, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è affidato il compito di curare il coordinamento tecnico dei programmi e favorire gli scambi di materiali scenici e di spettacoli fra le istituzioni (art. 21).

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nell'articolo 26 che pone a carico delle istituzioni nazionali di musica una serie di obblighi volti ad assicurare la corretta impostazione dei bilanci (che devono essere informati al criterio del « pareggio » e basati su entrate certe) e la responsabile gestione delle spese. È sancita, tra l'altro, la decadenza *ope legis* del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario qualora, al termine dell'esercizio, risulti che le spese effettuate eccedano di oltre il 10 per cento le disponibilità. In ogni caso, è prevista la responsabilità personale e solidale dei singoli componenti per qualsiasi impegno eccedente le previsioni del bilancio approvato.

Altre disposizioni dello stesso articolo sono volte a contenere gli oneri di gestione, attraverso la prescrizione di un limite ai nuovi allestimenti — che non possono superare il 20 per cento delle opere liriche e dei balletti programmati — nonchè dell'obbligo, a carico delle istituzioni, di effettuare il massimo numero di repliche dei singoli spettacoli.

L'articolo 28 demanda la disciplina dello stato giuridico del personale delle istituzioni e la determinazione delle dotazioni organiche, al regolamento del personale che deve essere adottato in conformità delle disposi-

zioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto applicabili.

Il trattamento economico di attività e di fine servizio deve essere disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale previste dai successivi commi dello stesso articolo 28.

Direttamente per legge sono stabiliti, inoltre, taluni principi e criteri ai quali deve uniformarsi la disciplina del personale. Si richiamano, al riguardo, la disposizione che definisce privi di effetto gli accordi aziendali che comunque incidano sulla normativa regolamentare; la disposizione che vieta al personale delle istituzioni di prestare contemporaneamente servizio presso Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati; le norme, infine, che precludono la possibilità di corrispondere al personale stesso, al di fuori della retribuzione (della quale vengono espressamente e tassativamente indicate le componenti) qualsiasi indennità, anche per speciali prestazioni, ad eccezione soltanto dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità di missione.

Il regolamento organico deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 29 si riferisce all'adozione dello statuto delle istituzioni nazionali di musica ed alle modalità della sua approvazione.

L'articolo 30 elenca i teatri lirici di tradizione e le istituzioni concertistiche riconosciuti direttamente dalla legge.

Particolare considerazione viene attribuita ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistiche che dispongono di idonea organizzazione, strutture semistabili e abbiano svolto, nell'ambito interregionale, attività musicali di rilevanza artistica e culturale. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e su conforme parere delle Commissioni regionali, tali organismi possono, infatti, essere riconosciuti d'interesse nazionale e beneficiare di finanziamenti direttamente da parte dello Stato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 31 disciplina le altre attività musicali finanziate con i fondi statali: trattasi di attività le quali, per loro natura, sono destinate a perseguire interessi di rilievo sovra-regionale e che, in quanto tali, ricadono nell'ambito della competenza dello Stato.

Rientrano fra tali attività: le manifestazioni liriche e concertistiche all'estero, i *festival* e le rassegne di rilievo internazionale, le iniziative d'interesse nazionale, dirette alla diffusione della cultura musicale.

L'articolo 32 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di un elenco degli organizzatori delle manifestazioni liriche ed una apposita commissione di qualificazione professionale cui è demandato il compito di deliberare l'iscrizione nell'elenco, la cancellazione dallo stesso o la

sospensione dell'iscrizione, ove ricorrano le condizioni per l'adozione dei rispettivi provvedimenti.

Gli articoli 33, 34 e 35 recano disposizioni transitorie e finali in materia di costituzione dei nuovi organi delle istituzioni nazionali di musica e di sistemazione delle passività pregresse.

Lo stesso articolo 33 prevede, infine, l'emanazione — entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge — delle norme di attuazione della legge stessa, con le quali saranno, tra l'altro, disciplinati il collocamento degli artisti, dei tecnici e degli orchestrali impiegati nello svolgimento delle attività musicali, nonché il funzionamento del servizio scritte.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.***(Finalità)*

La Repubblica considera la musica mezzo di educazione e di progresso della collettività e ne garantisce la più ampia diffusione, attivando il patrimonio musicale di ogni tempo, la produzione contemporanea e la ricerca sperimentale.

Per la realizzazione e lo sviluppo di tali attività, lo Stato, le Regioni e gli enti locali territoriali intervengono con adeguati finanziamenti.

Nel quadro delle norme contenute nella presente legge, alle Regioni sono devolute le competenze di cui ai successivi articoli.

Art. 2.*(Soggetti che svolgono attività musicali)*

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge, le attività musicali sono realizzate dalle istituzioni nazionali di musica, dai teatri lirici di tradizione e dalle istituzioni concertistiche orchestrali, da enti con personalità giuridica pubblica o privata, da società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro, secondo un piano nazionale predisposto ogni tre anni dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica, sulla base delle indicazioni formulate dalle Regioni.

Art. 3.*(Educazione musicale nelle scuole)*

È riconosciuta d'interesse generale l'attività volta all'educazione musicale nelle scuole, quale strumento per la formazione individuale e sociale del cittadino.

Lo Stato promuove le iniziative necessarie per assicurare la diffusione della cultura

musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendo l'organizzazione di corsi di insegnamento pratico, la formazione di complessi strumentali e corali, la realizzazione di manifestazioni musicali.

Per l'attuazione delle predette iniziative è istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, un comitato di studio e di coordinamento, secondo modalità da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 33, secondo comma.

Art. 4.

(Competenze regionali)

Ferme restando le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale, le Regioni provvedono, nell'ambito del loro territorio, alla promozione, al coordinamento ed al finanziamento delle attività svolte dai teatri lirici di tradizione e dalle istituzioni concertistiche orchestrali, delle attività liriche e concertistiche che non rientrino fra quelle svolte dalle istituzioni nazionali di musica, nonché delle attività di avviamento e di sperimentazione, delle manifestazioni corali, di balletto, di musica popolare, folkloristica e di *jazz*, dei *festival* di carattere locale, delle bande musicali.

Ai fini del finanziamento delle predette attività, le Regioni tengono in particolare considerazione le manifestazioni svolte da enti, società, istituzioni ed associazioni musicali che abbiano beneficiato in via continuativa di contributi dello Stato, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

La misura dei finanziamenti annuali in favore dei teatri lirici di tradizione e delle istituzioni concertistiche orchestrali non può essere comunque inferiore alla media delle sovvenzioni ricevute nel triennio di cui al precedente comma.

Art. 5.

(Commissione nazionale per la musica)

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla pre-

sente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione nazionale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) quattro rappresentanti delle Regioni designati dai presidenti dei Consigli regionali;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- h) quattro rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo;
- i) quattro rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- l) due rappresentanti dei musicisti;
- m) due critici musicali;
- n) quattro esperti scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra qualificati esponenti della cultura musicale.

I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono designati dalle Amministrazioni di appartenenza e debbono rivestire qualifica non inferiore a dirigente superiore.

I componenti di cui alle lettere h), i) ed l) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. Si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1973, n. 818.

I componenti di cui alla lettera m) sono designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, per un periodo di quattro anni.

Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti stessi.

La Commissione può istituire, nel proprio seno, gruppi di lavoro, le cui conclusioni sono portate all'esame della Commissione.

Art. 6.

(Attribuzioni della Commissione nazionale per la musica)

La Commissione nazionale per la musica è l'organo consultivo del Ministero del turismo e dello spettacolo nella funzione di indirizzo generale e di promozione delle attività musicali.

La Commissione coordina, inoltre, le manifestazioni e le iniziative promosse dallo Stato e dalle Regioni, in conformità degli obiettivi del piano nazionale, formula proposte sui programmi per la diffusione della cultura musicale all'estero ed esprime parere, oltre che sul piano nazionale delle attività musicali:

a) sulla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 8, quarto comma, lettere a) e b);

b) sulla relazione annuale predisposta dal Ministero del turismo e dello spettacolo in ordine allo svolgimento delle attività musicali, da inviare al Parlamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 7.

(Commissione regionale per la musica)

Presso ogni Regione è istituita una Commissione regionale per la musica.

La Commissione è presieduta dal presidente della Giunta regionale o, per delega, da un membro della Giunta ed è composta da:

a) tre consiglieri regionali, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

b) due rappresentanti delle amministrazioni provinciali, designati dai presidenti delle provincie della Regione e scelti fra personalità della cultura e delle arti;

c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e scelti fra personalità della cultura e delle arti;

d) quattro rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

e) quattro rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo;

f) due rappresentanti dei musicisti;

g) un rappresentante dei conservatori di musica ed uno degli istituti musicali pareggiati esistenti nella Regione, designati dalle assemblee degli insegnanti.

I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva della Regione.

La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale per un periodo di tre anni.

La Commissione regionale per la musica predispose la relazione programmatica delle attività musicali che la Regione si propone di svolgere nel triennio successivo e che deve essere trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del triennio cui si riferisce il piano nazionale.

La Commissione regionale elabora, inoltre, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, un programma annuale ed una relazione delle attività svolte, da trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo. Il programma annuale è trasmesso entro il 30 giu-

gno dell'anno precedente all'esercizio considerato. La relazione sulle attività svolte è trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le Regioni comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data della concessione, i finanziamenti assegnati alle iniziative musicali.

Art. 8.

(Fondi per le attività musicali)

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976:

1) lo stanziamento di lire 60 miliardi, da destinare al finanziamento delle istituzioni nazionali di musica di cui al successivo articolo 10;

2) lo stanziamento di lire 6 miliardi, corrispondente alla quota fissa del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;

3) lo stanziamento corrispondente alla quota variabile del predetto fondo previsto dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308.

Gli stanziamenti di cui ai numeri 1) e 2) sono incrementati ogni biennio nella misura del 5 per cento.

Lo stanziamento di cui al numero 1) è ripartito fra le istituzioni nazionali di musica in conformità del successivo articolo 24.

Gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3) sono destinati ciascuno:

a) per un quarto, al finanziamento delle *tournèe* liriche e concertistiche all'estero, dei *festival* di rilievo internazionale e delle iniziative d'interesse nazionale intese alla diffusione della cultura musicale;

b) per i restanti tre quarti, alla concessione di contributi alle Regioni ai fini del finanziamento dei teatri lirici di tradizione, delle istituzioni concertistiche orchestrali nonchè delle attività musicali devolute alla

competenza delle Regioni stesse, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono disposti annualmente dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica. La ripartizione fra le Regioni della quota di cui alla lettera *b*) dello stesso precedente comma è effettuata sulla base dei programmi annuali di attività e delle relazioni sui risultati delle attività svolte dalle Regioni, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, penultimo ed ultimo comma. Per il primo anno di applicazione della presente legge, la ripartizione della quota viene effettuata sulla base del programma annuale di attività.

Art. 9.

(Fondo regionale per la musica)

Presso ogni Regione è istituito un « fondo regionale » per la musica destinato al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 4.

Il fondo di cui al precedente comma può essere utilizzato anche per interventi integrativi a sostegno delle attività finanziate dallo Stato.

Il fondo regionale per la musica è costituito:

a) dalla quota del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, quarto comma, lettera *b*);

b) da contributi della Regione;

c) da contributi delle provincie, dei comuni e di altri enti e organismi locali;

d) da ogni altro provento destinato alle attività musicali.

I finanziamenti sul fondo regionale per la musica sono disposti con decreto del presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la musica.

I criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e le modalità per la presentazione delle istanze e per la liquidazione sono determinati con decreto del presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la musica.

Art. 10.

(Istituti nazionali di musica)

Sono riconosciute istituzioni nazionali di musica: il Teatro comunale di Bologna, l'istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Istituzione dei concerti di S. Cecilia di Roma.

Le istituzioni nazionali di musica, dotate di organizzazione stabile e strutture permanenti, svolgono, con carattere di continuità, attività liriche, concertistiche e di balletto.

Le istituzioni nazionali di musica hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ad iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e su conforme parere delle Commissioni regionali di cui all'articolo 7, possono essere riconosciute, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nuove istituzioni nazionali di musica, a carattere interregionale, per le Regioni che ne sono sprovviste.

La rappresentanza e la difesa in giudizio delle istituzioni nazionali di musica possono essere assunte dalla Avvocatura dello Stato.

I comuni nei quali ha sede l'istituzione nazionale di musica sono tenuti a mettere a disposizione dell'istituzione stessa i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 11.

*(Teatro alla Scala di Milano
e Teatro dell'Opera di Roma)*

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto istituzione di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta particolare considerazione per la funzione

di rappresentanza svolta nella Capitale dello Stato.

Art. 12.

*(Attività regionali
delle istituzioni nazionali di musica)*

In armonia con le finalità intese a conseguire la più ampia diffusione dell'arte e della cultura musicale, le istituzioni nazionali di musica, nell'ambito delle attività programmate, provvedono alla realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto, anche in località della Regione diverse da quelle ove esse hanno la propria sede.

Al sostegno delle predette attività si provvede anche con il concorso finanziario degli enti locali.

Art. 13.

(Centri di formazione professionale)

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, presso le istituzioni nazionali di musica possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed alla abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Art. 14.

Organi delle istituzioni nazionali di musica sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il sovrintendente;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 15.

(Presidente)

Presidente dell'istituzione nazionale di musica è il sindaco della città sede dell'istituzione.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 16.

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

a) dal presidente della commissione regionale per la musica e da due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale;

b) da due rappresentanti del comune della città sede dell'Ente, designati dal Consiglio comunale;

c) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali, designato dai presidenti delle province site nella Regione;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

e) da due rappresentanti dei musicisti;

f) da un rappresentante degli artisti;

g) da un rappresentante degli operatori musicali.

I componenti di cui alla lettere d), e), f) e g) sono designati, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora gli organismi competenti non comunicano le designazioni entro trenta gior-

ni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito, ove occorra, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede d'ufficio.

Il direttore artistico partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

L'incarico di consigliere di amministrazione dell'istituzione nazionale di musica è gratuito.

Art. 17.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento organico del personale, di cui al successivo articolo 28;
- c) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- d) i programmi di attività;
- e) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- f) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.

Le riunioni del consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere d) ed f) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 18.

(Sovrintendente)

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'istituzione, predispone i bilanci preven-

tivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre al consiglio di amministrazione; esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal consiglio e dal presidente.

Il sovrintendente è nominato per un quadriennio con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del sovrintendente sono determinati dal regolamento organico del personale.

Art. 19.

(Direttore artistico)

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti esperti nel campo dell'organizzazione teatrale. Il consiglio di amministrazione fissa la durata e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella formulazione dei programmi artistici ed è responsabile con il sovrintendente stesso dello svolgimento delle manifestazioni.

Art. 20.

(Collegio dei revisori)

L'amministrazione delle istituzioni nazionali è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

Il collegio, al termine di ciascun trimestre, invia al Ministero del turismo e dello spettacolo una motivata relazione sulla gestione dell'ente, con particolare riguardo allo andamento della spesa in rapporto agli stanziamenti di bilancio.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con

decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da tre membri designati due, rispettivamente, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro ed uno dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le medesime modalità, un membro supplente. Le funzioni di presidente sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Ai revisori spetta un compenso annuo, a carico dell'ente, la cui misura massima è fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.

(Comitato di coordinamento)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito un comitato per il coordinamento tecnico dei programmi delle istituzioni nazionali di musica e per la realizzazione tra le stesse di scambi di materiali scenici e di spettacoli, nonché per l'esame dei problemi relativi all'impiego del personale artistico.

La composizione, i compiti ed il funzionamento del predetto comitato saranno stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 33, secondo comma.

Art. 22.

(Programmi di attività e bilanci)

Le istituzioni nazionali di musica sono tenute a predisporre programmi triennali ed annuali.

Il programma triennale contiene le indicazioni di massima in ordine al tipo ed alla localizzazione delle attività da svolgere e deve essere trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio considerato.

Il programma annuale deve indicare, tra l'altro, il numero degli spettacoli e delle rappresentazioni, il repertorio prescelto, gli artisti da impiegare e deve essere trasmesso

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Negli stessi termini di cui al precedente comma, deve essere trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro, il bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso ai predetti Dicasteri entro il 31 marzo successivo a quello cui si riferisce.

I programmi ed i bilanci di cui ai precedenti commi devono essere corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e sono approvati, nelle forme indicate dall'articolo 17, penultimo ed ultimo comma, entro novanta giorni dal ricevimento dei rispettivi documenti.

Art. 23.

(Entrate delle istituzioni nazionali di musica)

L'esercizio finanziario delle istituzioni nazionali di musica ha la stessa decorrenza dell'esercizio finanziario dello Stato.

Le entrate delle istituzioni nazionali di musica sono costituite da:

- a) finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

I finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali ed i contributi degli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare delle istituzioni.

Art. 24.

(Finanziamenti a favore delle istituzioni nazionali di musica)

Lo stanziamento di cui all'articolo 8, comma primo, n. 1) è ripartito annualmente tra le istituzioni nazionali di musica in proporzione alla media delle sovvenzioni e dei contributi corrisposti nel triennio precedente.

I finanziamenti possono essere maggiorati nella stessa misura percentuale in cui viene incrementato lo stanziamento di cui al precedente comma.

Art. 25.

(Liquidazione dei finanziamenti statali)

La corresponsione dei finanziamenti di cui al precedente articolo, è disposta, per l'80 per cento, entro il 31 gennaio dell'esercizio al quale i finanziamenti stessi si riferiscono; l'erogazione del residuo è effettuata entro il 31 luglio dello stesso anno, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Nel caso in cui l'istituzione non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il Ministero, prima di procedere alla corresponsione del finanziamento residuo, preleva un importo pari a quello dei contributi non versati e ne dispone il pagamento a favore dell'istituto previdenziale ed assistenziale.

Nel caso in cui l'istituzione sia incorsa in violazione delle norme sul collocamento, la seconda quota del finanziamento può essere liquidata solo dietro autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che valuta se le inosservanze siano dipese da esigenze urgenti o comunque di carattere eccezionale.

Art. 26.

(Obblighi delle istituzioni)

I bilanci di previsione delle istituzioni nazionali di musica debbono essere impostati sul pareggio e sulla base di entrate certe. Ove le spese previste eccedano l'ammontare delle entrate, il Ministero del turismo e dello spettacolo invita l'istituzione ad apporare le variazioni necessarie per ricondurre il bilancio in pareggio.

Qualora dal bilancio consuntivo risulti che le spese effettuate eccedono di oltre il 10 per cento le disponibilità di bilancio, il consiglio di amministrazione della istituzione ed

il sovrintendente decadono dalle rispettive cariche ed il Ministero del turismo e dello spettacolo nomina un commissario straordinario al quale è affidata la gestione della istituzione.

I singoli componenti del consiglio di amministrazione, esclusi gli assenti e i dissenzienti, sono personalmente e solidalmente responsabili per gli impegni di spesa che eccedono le previsioni del bilancio approvato.

I programmi annuali di attività non possono prevedere nuovi allestimenti in misura superiore al 20 per cento delle opere liriche e dei balletti. Nella predisposizione dei programmi deve essere prevista l'effettuazione del massimo numero di repliche dei singoli spettacoli.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano di ogni tempo.

Con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica saranno fissate, per periodi di tempo determinati, le misure massime degli onorari da corrispondere ai direttori d'orchestra, ai registi, agli scenografi, agli artisti di canto dei ruoli primari, ai concertisti, impiegati nelle attività musicali finanziate dallo Stato.

Art. 27.

(Commissario straordinario)

Fermo restando quanto previsto dell'articolo 26, secondo comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo può procedere per gravi irregolarità amministrative o per altre circostanze che impediscano il regolare funzionamento dell'istituzione, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario.

La gestione commissariale ha la durata massima di sei mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio della istituzione, stabilita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 28.

(Regolamento organico del personale)

Lo stato giuridico e le dotazioni organiche del personale amministrativo, artistico e tecnico delle istituzioni nazionali di musica sono disciplinati dal regolamento organico, in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto applicabili, ferma in ogni caso l'osservanza dell'articolo 20 della medesima legge.

Con lo stesso regolamento è disciplinata la progressione economico-funzionale del personale e sono fissati i relativi parametri retributivi.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il trattamento economico di attività e di fine servizio del personale è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi successivi.

Per pervenire alla definizione delle ipotesi di accordo sindacale, della durata limitata ad un triennio, è istituita una delegazione dei presidenti degli enti interessati, ovvero di persone dagli stessi designate, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dalle istituzioni di cui alla presente legge partecipano osservatori del Governo.

L'ipotesi di accordo è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Le organizzazioni sindacali che non hanno partecipato alla ipotesi di accordo e che da essa dissentono possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri nonchè ai predetti Ministri.

Qualora approvata dal Consiglio dei ministri, la disciplina di cui all'ipotesi di accordo è emanata, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, col decreto di cui al precedente quarto comma, pubblicato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulla *Gazzetta Ufficiale* e che rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto recante la nuova disciplina.

Gli accordi aziendali che comunque incidano sulla disciplina prevista dal regolamento organico sono privi di effetto.

Il personale dell'istituzione non può prestare contemporaneamente servizio presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati.

La retribuzione è costituita dalle seguenti componenti: stipendio, indennità integrativa speciale, aumenti periodici di anzianità, quote di aggiunta di famiglia.

È fatto divieto di corrispondere qualsiasi indennità, anche per speciali prestazioni, ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario a conteggio e delle indennità di missione per trasferte effettuate nell'interesse dell'ente.

Qualsiasi altro assegno, percepito dal personale all'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto *ad personam* con riassorbimento anche nei futuri scatti di anzianità.

È fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 18 e 19.

Art. 29.

(Approvazione dello Statuto)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni nazionali di musica devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo lo statuto.

Lo statuto è approvato entro i sessanta giorni successivi al ricevimento degli atti, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 30.

*(Teatri di tradizione
e istituzioni concertistiche orchestrali)*

Sono riconosciuti teatri lirici di tradizione i teatri: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma,

Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, il Comitato estate livornese di Livorno, l'Ente concerti di Sassari, Donizetti di Bergamo, Pergolesi di Jesi e l'Arena Sferisterio di Macerata.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio musicale di Milano, Sinfonica siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo, Ente orchestra da camera di Padova e l'Orchestra sinfonica di Bari.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e su conforme parere delle Commissioni regionali per la musica, possono essere riconosciuti d'interesse nazionale i teatri lirici di tradizione e le istituzioni concertistiche orchestrali che dispongano di idonea organizzazione e di strutture semistabili e abbiano svolto, nell'ambito interregionale, attività musicali di particolare rilevanza artistica e culturale.

I finanziamenti a favore dei teatri e delle istituzioni di cui al precedente comma sono disposti annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *b*) sarà proporzionalmente ridotto e la quota corrispondente sarà portata in aumento dello stanziamento di cui alla lettera *a*) dello stesso comma.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistiche orchestrali riconosciuti d'interesse nazionale possono realizzare manifestazioni liriche e concertistiche all'estero, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi programmi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica. Al sostegno delle predette attività si provvede con appositi finanziamenti sul fondo di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a*).

Nell'organo direttivo dei teatri e delle istituzioni di cui ai precedenti commi, deve essere assicurata, oltre alla rappresentanza della Regione e del Comune, quella dei lavoratori, dei musicisti e degli operatori dello spettacolo.

Art. 31.

(Altre attività musicali finanziate dallo Stato)

Sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), possono essere finanziati:

a) manifestazioni liriche all'estero, organizzate dalle istituzioni nazionali di musica;

b) manifestazioni concertistiche all'estero, organizzate dalle istituzioni nazionali di musica, da enti, associazioni, istituzioni, società, complessi e solisti che diano garanzia sul piano artistico;

c) festival e rassegne musicali di rilievo internazionale;

d) concorsi nazionali ed internazionali di composizione e di esecuzione musicale;

e) iniziative d'interesse nazionale, intese alla diffusione della cultura musicale.

Le manifestazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono organizzate da enti, società, associazioni, istituzioni non aventi scopo di lucro.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni.

Sullo stanziamento richiamato al primo comma del presente articolo graveranno, altresì, gli oneri per la concessione di facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, nonchè di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti.

Art. 32.

(Elenco degli organizzatori delle manifestazioni liriche)

È istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, un elenco degli organizzatori delle manifestazioni liriche.

L'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma è deliberata da una commissione di qualificazione professionale nominata, ogni tre anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. La commissione de-

libera anche la cancellazione dall'elenco o la sospensione dell'iscrizione in caso di sopravvenuta e accertata mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione ovvero per irregolarità riscontrate nello svolgimento della attività lirica.

La composizione, il funzionamento della commissione, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità per la presentazione delle relative istanze saranno determinati con le norme di attuazione di cui all'articolo 33, secondo comma.

L'organizzazione delle attività liriche sovvenzionate, ad eccezione di quelle realizzate dai teatri lirici di tradizione, deve essere affidata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al primo comma.

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

Gli organi degli enti lirici di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, cessano dalle proprie funzioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dagli articoli 14 e seguenti della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della legge stessa.

Con le predette norme saranno, tra l'altro, disciplinati il collocamento degli artisti, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini impiegati nello svolgimento delle attività musicali, nonché il funzionamento del servizio scritture.

Sino alla data di approvazione dei regolamenti organici del personale previsti dalla presente legge, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti delle istituzioni nazionali di musica sono regolati dalle norme degli accordi collettivi nazionali di categoria in vigore alla data del 1° gennaio 1975.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, numero 800, in materia di credito teatrale, e successive modificazioni.

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie per il ripiano delle gestioni degli enti lirici)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, determinando i disavanzi di gestione relativi agli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Per l'esercizio finanziario 1975, i fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.

All'accertamento dei disavanzi di gestione relativi all'esercizio finanziario 1975 degli enti di cui al primo comma, si provvede con le stesse procedure di cui al medesimo comma.

Al risanamento dei disavanzi di cui ai commi precedenti sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni sono autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, per capitale ed interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in termine non superiore a 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate.

All'onere di lire 14 miliardi, di cui al precedente secondo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

(Disposizione finale)

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.